

L'Unzione degli infermi e la *communicatio in sacris*

di G. Paolo Montini

L'interesse in merito alla «partecipazione comune alla celebrazione di sacramenti fra fedeli appartenenti a Chiese o comunità ecclesiali diverse» (ciò che brevemente si dice *communicatio in sacris*) è del tutto assorbito dal sacramento della Santissima Eucaristia o della Comunione eucaristica.

Gli interventi della Santa Sede, come pure delle Conferenze episcopali, per quanto di loro competenza, e la stessa produzione normativa e lo stesso dibattito scientifico teologico e canonico, si sono appuntati con particolare insistenza sulla comune partecipazione all'Eucaristia (*intercomunione e ospitalità eucaristica*), trascurando i sacramenti della Penitenza e dell'Unzione degli infermi¹.

Eppure il can. 844 §§ 2-5 riserva una apposita normativa ai tre sacramenti (Eucaristia, Penitenza e Unzione degli infermi) che più direttamente sono necessari a donare la grazia e per i quali perciò più direttamente si avverte l'esigenza di una partecipazione comune fra fedeli pur appartenenti a Chiese o comunità ecclesiali diverse².

¹ Basti pensare agli interventi della Santa Sede (Segretariato per l'unità dei cristiani) a chiarificazione del Direttorio ecumenico: *Nota circa l'applicazione del Direttorio ecumenico*, 6 ottobre 1968 (in *L'Osservatore Romano*, 6 ottobre 1968); Dichiarazione *Dans ces derniers temps*, 7 gennaio 1970 (in AAS 62 [1970] 184-188); Istruzione *In quibus rerum circumstantiis*, 1° giugno 1972 (AAS 64 [1972] 518-525); Nota *Dopo la pubblicazione*, 17 ottobre 1973 (AAS 65[1973]616-619), tutti riguardanti la partecipazione all'Eucaristia.

Lo stesso si può dire degli interventi delle Conferenze episcopali: cf J.T. MARTIN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC*, Milano 1990, *ad canonem*.

² Normativa del tutto analoga riporta il Codice dei canoni delle Chiese orientali al can. 671 §§ 2-5. Per un primo commento cf D. SALACHAS, *La comunione nel culto liturgico e nella vita sacramentale tra la Chiesa cattolica e le altre Chiese e Comunità ecclesiali*, in *Angelicum* 66 (1989) 403-421; ID., *L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Battesimo, Cresima, Eucaristia nel CCEO e nel CIC*, Bologna-Roma 1991, pp. 24-42.

La ragione di tale trascuratezza è abbastanza evidente se si pone mente alla notevole rilevanza teologica, in ordine all'appartenenza ecclesiale, del sacramento dell'Eucaristia nonché al fatto della diffusione notevole del fenomeno della celebrazione del sacramento dell'Eucaristia e della partecipazione dei fedeli alla medesima. E, corrispettivamente, se si pone mente alla scarsa rilevanza ecclesiologica del sacramento della Unzione degli infermi, rilevabile anche dal punto di vista celebrativo; alla esiguità di richiesta del sacramento dell'Unzione degli infermi, rilevabile anche nella assenza in alcune comunità ecclesiali dello stesso sacramento dell'Unzione degli infermi.

Il nostro intento è pertanto di considerare l'applicazione concreta delle norme sulla *communicatio in sacris* al sacramento dell'Unzione degli infermi.

In pratica le domande basilari saranno due: a quali condizioni un fedele cattolico può (chiedere e) ricevere il sacramento dell'Unzione degli infermi da un ministro non cattolico? a quali condizioni un ministro cattolico può amministrare il sacramento dell'Unzione degli infermi a un fedele appartenente a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica (= un fedele non cattolico)³?

A nessuno sfugge l'importanza anche pastorale di tale problematica, considerato soprattutto lo spirito ecumenico che deve animare la norma ecclesiale; le molteplici occasioni (turismo, ospedali⁴,

Benché la normativa sia del tutto analoga, certamente appare più consono allo spirito dell'ecumenismo favorire un'eventuale *communicatio in sacris* tra Chiese cattoliche orientali e Chiese orientali ortodosse, piuttosto che urgere indiscriminatamente la parità normativa in materia ecumenica fra Chiesa latina e Chiese cattoliche orientali nei confronti degli Ortodossi.

³ Tralasciamo qui il problema molto complesso della *communicatio in sacris* tra fedeli di Chiese o comunità ecclesiali, in cui non sia coinvolto un fedele o un ministro cattolico.

⁴ È senz'altro quello ospedaliero il contesto più comune della problematica. A questo riguardo la legge civile normalmente facilita l'accesso alle strutture ospedaliere dei ministri di culto.

In Italia il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) all'art. 35 prevede che, oltre all'assistenza religiosa cattolica assicurata istituzionalmente, «tutto il personale è tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa a lui rivolta da infermi di qualunque religione. La direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di religione diversa dalla cattolica secondo la richiesta dell'infermo». Anzi la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) all'art. 38 prevede che l'unità sanitaria locale, per assicurare l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino, provveda «per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio». Data però la esiguità di presenza sul territorio di altre confessioni cristiane o religioni, difficilmente si potranno prevedere intese regionali tra l'autorità civile e l'autorità religiosa (cf schema-regionale d'intesa della Regione Emilia Romagna, L. 10 aprile 1989, n. 12, allegato B).

Di fatto, oltre al Concordato (art. 11), tutte le intese finora siglate con le confessioni religiose prevedono garanzie per gli infermi circa l'accesso dei propri ministri alle strutture ospedaliere: cf artt. 6-7, L. 11

cliniche specializzate all'estero) di trovarsi in contesti sociali in cui vi sono fedeli di diverse appartenenze ecclesiali; la peculiare situazione di malattia e la peculiare connessa urgenza di conforto spirituale ed ecclesiale; la peculiare forma di celebrazione comunitaria dell'Unzione degli infermi (cf can. 1002); la peculiare possibilità che la Unzione degli infermi sia amministrata a chi non sia più *compos sui*.

Per quanto attiene ai principi generali sull'ecumenismo e sulla *communicatio in sacris* non possiamo qui che rinviare ad altri testi e trattati⁵, non potendo che richiamarli in modo conciso quando ne sarà data l'occasione.

Un fedele cattolico chiede l'Unzione degli infermi a un ministro non cattolico

La normativa canonica (cf can. 844 § 2) richiede che si verifichino quattro condizioni perché un fedele cattolico possa (chiedere e) ricevere l'Unzione degli infermi da un ministro non cattolico. Vediamole distintamente.

1°. «*Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat*»: *ogniquale volta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli*.

Questa condizione è praticamente inoperante nel caso del sacramento dell'Unzione degli infermi, in quanto la normativa canonica cui è tenuto il fedele cattolico richiede che egli si trovi *in periculo mortis* per essere soggetto legittimamente adeguato a (chiedere e) ricevere l'Unzione (cf cann. 998; 1004 § 1). Nel pericolo di morte è senz'altro compresa come *minus* la necessità e, *a fortiori*, la vera utilità spirituale⁶.

agosto 1984, n. 449 (Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese); artt. 8.10, L. 22 novembre 1988, n. 516 (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno); artt. 4-5.7, L. 22 novembre 1988, n. 517 (Assemblee di Dio in Italia); artt. 7.9, L. 8 marzo 1989, n. 101 (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane); art. 6, L. 12 aprile 1995, n. 116 (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia); art. 6, L. 29 novembre 1995, n. 520 (Chiesa Evangelica Luterana in Italia).

L'onere economico corrispettivo è a carico dell'ente ospedaliero (art. 35 D.P.R. 27 marzo 1969, 128), a meno che la singola Confessione religiosa non se lo assuma spontaneamente.

⁵ Cf T. BROGLIO, *Alcune considerazioni sulla "Communicatio in Sacris" nel Codice di Diritto Canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 6 (1993) 83-91.

⁶ Ciò vale anche se la discussione circa la obbligatorietà di ricevere l'Unzione degli infermi rimane aperta (cf F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis. II/2 De Extrema Unctione*, Taurinorum Augustae-Romae 1932, pp. 216-226, nn. 239-246). Qui si suppone la richiesta del singolo fedele, giustificata anche solo dalla presenza istituzionale nella Chiesa del sacramento dell'Unzione degli infermi.

2°. «*Dummodo periculum vitetur erroris et indifferentismi*»: *purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo.*

Questa condizione è un principio generalissimo e di diritto divino che concerne qualsiasi atto di *communicatio in sacris* e non solo il caso che stiamo trattando. Il decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* è, a questo riguardo, di speciale chiarezza:

«La *communicatio in sacris* che offende l'unità della Chiesa o include la formale adesione all'errore o il pericolo di errore, di scandalo e di indifferentismo, è proibita per legge divina» (OE 26).

3°. «*Christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum*»: *(se) ai fedeli è fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico.*

L'adempimento di questa condizione normalmente compirà anche la precedente, in quanto proprio l'assenza del (proprio) ministro cattolico, fugherà ogni sospetto di errore e ogni pericolo di indifferentismo, facendo della (richiesta dell') Unzione degli infermi un atto chiaro e comprensibile, non certo di adesione alla Chiesa o comunità ecclesiale del ministro non cattolico.

Ha però pure una sua valenza propria, anche nel caso in cui in altro modo sia stato fugato ogni pericolo di errore o di indifferentismo.

È però vero che l'accento all'impossibilità morale, enerva in modo consistente la condizione apposta.

Nel caso dell'Unzione degli infermi tale impossibilità morale potrebbe verificarsi nel caso in cui il rito dell'Unzione sia connesso strettamente con la celebrazione del sacramento della Penitenza, per la quale la Chiesa rispetta il massimo di libertà nel fedele quanto a scelta del ministro (cf can. 976).

4°. «*A ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida existunt praedicta sacramenta*»: *da ministri non cattolici nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti.*

Questa condizione richiede di «rivolgere l'attenzione alle due principali categorie di scissioni, che hanno intaccato l'inconsutile tunica di Cristo» (UR 13a). Occorre distinguere fra ministri non cattolici appartenenti alle Chiese orientali e ministri non cattolici appartenenti alle Comunità ecclesiali occidentali.

Ministri di Chiese Orientali non cattoliche

Le Chiese Orientali, «ancorché separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il Sacerdozio e l'Eucaristia» (UR 15c).

Si deve pertanto ritenere che la condizione sia sempre verificata nel caso in cui si chieda l'Unzione degli infermi a un ministro di una Chiesa orientale non cattolica.

E ciò sia per il fatto che tali ministri possiedono l'Ordine sacro, che hanno validamente ricevuto tramite l'ordinazione sacra, sia per il fatto che nella fede di queste Chiese orientali non cattoliche l'Unzione degli infermi è riconosciuta come sacramento e la sua identità teologica è pressoché la stessa di quella affermata dalla Chiesa cattolica⁷.

Si verifica direi quasi *a priori* per i ministri di Chiese orientali non cattoliche il requisito che cioè abbiano nella loro Chiesa il valido sacramento dell'Unzione degli infermi.

Che se poi ci si chiede quali siano queste Chiese orientali non cattoliche, è chiaro che queste sono soprattutto le Chiese ortodosse, come pure tutte quelle Chiese che la Sede Apostolica dichiara che si trovano nelle stesse condizioni canoniche delle Chiese ortodosse (cf can. 844 § 3)⁸.

Il Direttorio Ecumenico chiede però in questo caso una duplice attenzione:

«Poiché presso i cattolici e presso i cristiani orientali vigono usanze diverse riguardo alla frequenza della comunione, alla confessione prima della comunione e al digiuno eucaristico, è necessario che i cattolici abbiano cura di non suscitare scandalo e diffidenza tra i cristiani orientali non seguendo le consuetudini delle chiese d'oriente. Un cattolico che desidera legittimamen-

⁷ Cf la documentata esposizione di Th. SPAČIL, *Doctrina Theologiae Orientis separati de sacra infirmorum Unctione*, in *Orientalia Christiana* 24 (1931) 42-259, che giunge alla conclusione secondo cui non si può dubitare «*Orientalis separatōs re vera sacramentum extremāe unctionis habere et vere ministrare [...] eos saltem quoad substantiam attinet, de hoc sacramento recte sentire et docere*» (*ibid.*, pp. 256.257). Cf pure R. KACZYNSKI, *Feier der Krankensalbung*, in *Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft*. VII/2 *Sakramentliche Feiern*, I/2, Regensburg 1992, pp. 315-323; E.Ch. SUTTNER, *Die Krankensalbung (das "Öl des Gebets") in den altorientalischen Kirchen*, in *Ephemerides Liturgicae* 89 (1975) 371-396; G. FERRARI, *Chi può ricevere il Sacramento dell'Olio Santo*, in *Oriente cristiano* 11/1 (1971) 72-82; *Id.*, *Il Sacramento dell'Olio Santo nella Tradizione orientale*, in *ibid.*, 11/4 (1971) 21-33.

⁸ La sostanziale convergenza di fede nel sacramento dell'Unzione degli infermi si può constatare, per esempio, nella Chiesa ortodossa calcedonesi e nei Vecchiocattolici (Chiesa non cattolica occidentale): cf *Dichiarazione sulla dottrina sacramentale* (v. 6) della Commissione teologica mista ortodossa-vecchiocattolica (Kavala 1987), in *Enchiridion Oecumenicum* III. Dialoghi internazionali 1985-1994, Bologna 1995, pp. 1162-1163, nn. 2766-2770.

te ricevere la comunione presso i cristiani orientali deve, nella misura del possibile, rispettare la disciplina orientale e, se questa riserva la comunione sacramentale ai propri fedeli escludendo tutti gli altri, deve astenersi dal prendervi parte» (124).

Si tratta, in altre parole, di un'esortazione (e non già di un obbligo) a tener conto soprattutto

– da un lato che normalmente le Chiese orientali negano l'Unzione degli infermi a fedeli cattolici (sia latini sia orientali). Ciò dovrà fare in modo che il fedele cattolico chieda preferibilmente l'Unzione in caso di necessità e sia pronto anche a sentirsi negare tale celebrazione da un ministro non cattolico orientale;

– dall'altro lato che normalmente le Chiese orientali non ammettono all'Unzione degli infermi coloro che non sono coscienti. Anche in questo caso, pur potendo richiedere il sacramento (preferibilmente in caso di necessità), dovranno essere pronti anche a sentirsi opporre un rifiuto.

È chiaro poi che il ministro non cattolico orientale celebrerà il sacramento secondo il proprio rito.

Ministri di Comunità ecclesiali non cattoliche occidentali

«Le comunità ecclesiali [...] crediamo che, specialmente per la mancanza del sacramento dell'Ordine, non hanno conservata la genuina e integra sostanza del Mistero eucaristico [...] Bisogna quindi che la dottrina circa la Cena del Signore, gli altri sacramenti, il culto e i ministeri della Chiesa costituiscano l'oggetto del dialogo» (UR 22c).

In altre parole, mancando per i ministri non cattolici delle comunità ecclesiali occidentali il (valido) sacramento dell'Ordine ed essendo ministro dell'Unzione degli infermi solo il sacerdote (validamente ordinato)⁹, il fedele cattolico non può (richiedere e) ricevere da un ministro non cattolico occidentale il sacramento dell'Unzione degli infermi.

Tale norma è adombrata anche dall'uso che il can. 844 § 2 fa del termine "Chiesa". Il canone ammette infatti che il fedele cattolico possa (chiedere e) ricevere l'Unzione degli infermi da un ministro

⁹ Il can. 1003 § 1 è perentorio circa il ministro dell'Unzione degli infermi, anche se la discussione teologica al riguardo non sembra del tutto conclusa (cf, per esempio, Ph. ROUILLARD, *Le ministre du sacrement de l'onction des malades*, in *Nouvelle Revue Théologique* 101 [1979] 395-402).

non cattolico nella cui "Chiesa" vi sia il predetto sacramento valido. Ora la comunità ecclesiale cui appartiene un ministro non cattolico occidentale nei testi canonici non è detta "Chiesa", bensì "comunità ecclesiale", che appunto il canone qui non menziona¹⁰.

Merita qui di considerare attentamente l'espressione usata dal Legislatore canonico: «ministri non cattolici *nella cui Chiesa vi sono validi i predetti sacramenti*».

Non è infatti infrequente il caso di *singoli* ministri non cattolici (occidentali) che per ragioni varie, come singoli appunto, possono considerarsi validamente ordinati dal punto di vista canonico e che, magari in contrasto con la propria Chiesa o comunità ecclesiale, professino una fede identica a quella della Chiesa cattolica sui sacramenti in genere e sul sacramento, a esempio, per quanto attiene a noi, dell'Unzione degli infermi oppure siano disposti, di fronte a una richiesta esplicita, ad amministrare il sacramento dell'Unzione degli infermi «come lo fa la Chiesa».

Si potrebbe in questo caso (chiedere e) ricevere da questo ministro il sacramento dell'Unzione degli infermi?

Parrebbe di no.

Infatti la normativa canonica attuale (cf can. 844 § 2) non considera tanto le condizioni oggettive o soggettive del singolo ministro non cattolico relativamente alla problematica del ministro della valida celebrazione del sacramento, quanto piuttosto l'appartenenza del ministro non cattolico a una comunità ecclesiale, *nella quale* va verificata la esistenza di sacramenti validi e, in specie, di quel sacramento come valido.

Anche se questa interpretazione non appare del tutto congrua con la *ratio legis* (la comune partecipazione sacramentale è giustificata, nel caso, dalla necessità del singolo fedele di accedere alla grazia), purtuttavia riveste una sua ragionevolezza per il fatto che il pericolo di errore o indifferentismo è enorme nel caso in cui il ministro

¹⁰ Supposta la coerenza terminologica del Codice, si aprirebbe qui uno spiraglio per una verifica della esistenza della Unzione degli infermi nelle stesse Chiese. Anche perché la dizione scelta dal Codice (*existunt*) sembra suggerire che la verifica vada condotta non solo sulla fede e sui dati tradizionali di essa in una Chiesa, ma precisamente pure sul fatto che in una Chiesa si sia conservata e sia tuttora osservata la prassi affine al sacramento dell'Unzione degli infermi. Il problema è molto vasto e concerne, in gradi diversi, tutte le Chiese e comunità ecclesiali dove non vi sia una rigida struttura gerarchica e magisteriale. Cf, per esempio, per le Chiese non cattoliche orientali, B.J. GROEN, *Ter Genezing van ziel en lichaam. De viering van het oliesel in de Griek-Orthodoxe Kerk. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid*, Kampen-Weinheim 1991, che rileva discrepanze fra la dottrina e la prassi; R. KACZYNSKI, *Feier der Krankensalbung*, cit., pp. 316-317, che rileva l'assenza del sacramento dell'Unzione in alcune Chiese non cattoliche orientali.

e il fedele (per la loro appartenenza diversa) intendano positivamente in modo diverso ciò che pure compiono assieme¹¹.

Analogicamente la Conferenza episcopale statunitense ha proibito liturgie con Unzioni non sacramentali, nel caso in cui i fedeli potessero non essere in grado di distinguere fra queste Unzioni e quella sacramentale dell'Unzione degli infermi¹².

Un ministro cattolico è richiesto dell'Unzione degli infermi da un fedele non cattolico orientale

La possibilità che un ministro cattolico celebri la Unzione degli infermi per un fedele non cattolico orientale è subordinata all'adempimento di due condizioni.

Vediamole.

1°. «*Si sponte id petant*»: se lo richiedono spontaneamente. Questa condizione per sé attiene anche a ogni fedele cattolico e pertanto non costituirebbe una condizione propria per i fedeli non cattolici: ogni sacramento dev'essere conferito a chi lo richieda di propria spontanea volontà.

Nel nostro caso intende sottolineare ed evidenziare una particolare spontaneità ed esplicitazione della richiesta, così da fugare ogni dubbio e sospetto che la prassi della *communicatio in sacris* divenga per il ministro cattolico l'occasione di proselitismo.

Ciò rende un po' problematica l'applicazione del can. 1006:

«Si conferisca il sacramento a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno implicitamente»¹³.

¹¹ Questa interpretazione normativa del Codice, più rigida, si discosta da quella più larga dei Direttori ecumenici. Il primo Direttorio ecumenico affermava *simpliciter*: «*Catholicus [...] haec sacramenta petere nequit, nisi a ministro qui Ordinis Sacramentum valide suscepit*» (SECRETARIATUS AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVENDAM, *Directorium ad ea quae a Concilio Vaticano II de re oecumenica promulgata sunt exsequenda*, Pars I *Ad totam Ecclesiam*, 14 maggio 1967, n. 55b). Il Direttorio ecumenico vigente prevede che «*un catholique [...] ne peut demander ces sacrements qu'à un ministre d'une Église dont les sacrements sont valides ou à un ministre qui, selon la doctrine catholique de l'ordination, est reconnu comme validement ordonné*» (PONTIFICIUM CONSILIUM AD UNITATEM CHRISTIANORUM FOVENDAM, *Directoire pour l'application des Principes et des Normes sur l'Oecumenisme*, 25 marzo 1993, n. 132).

Nel contrasto fra Codice di diritto canonico e Direttorio ecumenico (sia precedente sia seguente il Codice) prevale il Codice rispettivamente per il can. 6 § 1, 2° e 4° e per il can. 33 § 1.

Per l'introduzione nel Codice dell'espressione restrittiva cf *Communicationes* 9 (1977) 335-337.

¹² *A Pastoral Statement on the Catholic Charismatic Renewal*, in R. KACZYNSKI, *Feier der Krankensalbung*, cit., p. 341. Un caso analogo (unzioni di *leaders* parrocchiali e catechisti) si può trovare commentato da J.H. PROVOST, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1993*, edd. K.W. Vann - J.I. Donlon, Washington 1993, p. 64.

¹³ Il parallelo canone del Codice dei canoni delle Chiese orientali (cf can. 740) presume la richiesta del sacramento per quei fedeli ammalati che non siano coscienti o abbiano perso l'uso di ragione.

E la difficoltà, com'è evidente, non nasce dalla richiesta implicita (che può certo configurare la richiesta spontanea di cui al can. 844 § 3), quanto piuttosto perché sembra che il can. 844 § 3 esiga una esplicita statuizione (ancorché implicita, in riferimento al can. 1006) di adire (anche) un ministro cattolico per la celebrazione del sacramento dell'Unzione degli infermi.

In parole semplici si richiederebbe nel caso una duplice volontà: quella di ricevere l'Unzione degli infermi e quella di riceverla (anche) da un ministro cattolico.

Al pastore d'anime cattolico che si trovi di fronte a un fedele non cattolico orientale in pericolo di morte incombe l'obbligo di verificare la volontà, ancorché implicita, ma in qualche modo qualificata del soggetto di ricevere l'Unzione degli infermi.

In articulo mortis la richiesta, ancorché implicita, dell'Unzione degli infermi si può ritenere sufficiente perché il ministro cattolico celebri il sacramento.

2°. «*Rite sint dispositi*»: *siano ben disposti*. Anche questa condizione non si distingue da quella richiesta per ogni fedele cattolico (cf can. 843 § 1). Si riferisce alle circostanze interiori, alle disposizioni interiori richieste dal sacramento. Se ne è data la possibilità all'interno del pericolo di morte, questa condizione può richiedere la celebrazione previa del sacramento della penitenza. Non pare comunque che tale celebrazione previa possa imporsi o richiedersi formalmente al fedele non cattolico (orientale) che faccia richiesta della (sola) Unzione degli infermi¹⁴.

La esiguità delle condizioni richieste ha fatto sollevare due serie di difficoltà circa la normativa canonica testé descritta.

La prima attiene all'*indifferentismo ecclesiologico* che si nasconderebbe nella (assoluta) equiparazione fra il fedele cattolico e il fedele non cattolico orientale che richiede l'Unzione degli infermi a un ministro cattolico.

Tale equiparazione da un lato è giustificata dagli strettissimi legami che uniscono la Chiesa cattolica e queste Chiese orientali non cattoliche¹⁵.

¹⁴ Cf, nello stesso senso, G. D[AVANZO], *L'unzione ai fratelli separati*, in *Anime e Corpi* 9 (1971) 401.

¹⁵ Cf, SECRETARIATUS AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVENDAM, *Declaratio In quibus rerum circumstantiis*, 1° giugno 1972.

Dall'altro è mitigata da Dichiarazioni e Convenzioni comuni fra la Chiesa cattolica e singole Chiese orientali non cattoliche in cui tale equiparazione può essere mitigata, corretta o comunque ridelineata.

Così, per esempio, la Dichiarazione comune sottoscritta il 23 giugno 1984 dal Sommo Pontefice e dal Patriarca dei Siri-Ortodossi prevede, pur in regime di parità, che l'accesso a un ministro cattolico avvenga

«quando sia fisicamente o moralmente impossibile l'accesso al ministro della propria Chiesa [e] quando vi sia una necessità da parte dei fedeli»¹⁶.

L'altra attiene all'accusa di *proselitismo* per il fatto che la Chiesa cattolica non pone ostacoli alla *communicatio in sacris* là dove invece le Chiese orientali non cattoliche proibiscono o limitano ai propri fedeli l'accesso ai ministri cattolici per la celebrazione di alcuni sacramenti, fra cui l'Unzione degli infermi.

L'accusa di proselitismo è molto grave e la risposta cattolica si articola in più punti:

– da un lato la Chiesa cattolica riconosce di non dare norme a fedeli non cattolici orientali (neppure canonizzando quelle delle Chiese loro proprie), limitando il loro accesso a un ministro cattolico (cf can. 11);

– da un altro lato il ministro cattolico non può che *supporre* che i fedeli orientali non cattolici che gli si rivolgono siano osservanti delle norme che li concernono. In caso contrario si imporrebbe sulle spalle del ministro cattolico un peso insopportabile;

– da un altro lato ancora la Chiesa cattolica raccomanda ai suoi ministri di evitare ogni forma, anche solo apparente di proselitismo¹⁷;

– da un altro lato ancora il canone 844 § 5 obbliga a non emanare norme generali, «senza aver consultato l'autorità competente almeno locale della Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica interessata»¹⁸;

¹⁶ «It is not rare, in fact, for our faithful to find access to a priest of their own Church materially or morally impossible. Anxious to meet their needs and with their spiritual benefit in mind, we authorize them in such cases to ask for the Sacraments of Penance, Eucharist and Anointing of the Sick from lawful priests of either of our two sister Churches, when they need them» (AAS 85 [1993] 240-241).

¹⁷ Cf Direttorio ecumenico (vigente), n. 125. Questo potrebbe anche significare l'impegno del ministro cattolico, soprattutto in strutture protette, quali ospedali, cliniche, case per persone anziane, «di avvertire i sacerdoti e i ministri sacri delle altre comunità cristiane della presenza di loro fedeli, e agevolarli perché possano far visita a dette persone e portar loro un aiuto spirituale e sacramentale in condizioni degne e decorose, anche con l'uso della cappella» (cf *ibid.*, 142). Tale sensibilità sembrerebbe desumersi anche dal principio generale del can. 844 § 1.

¹⁸ È stato espunto l'inciso «*nisi post favorabilem exitum consultationis*», che rendeva discriminante e vincolante la posizione della Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica interessata, con possibilità di pregiudizio per le necessità pastorali dei fedeli (cf *Communicationes* 15 [1983] 176; *Nuntia* 8/15 [1982] 10).

– da un ultimo lato infine richiede ai suoi ministri «di prestare attenzione alla disciplina delle Chiese orientali per i loro propri fedeli»¹⁹.

Che cosa può significare giuridicamente tale ultima prescrizione, nel caso dell'Unzione degli infermi?

Certo non può riguardare il rito e la sua celebrazione, che il ministro cattolico porrà secondo le norme liturgiche proprie (del rito romano o del rito orientale cui appartiene il ministro) (cf can. 846 § 2).

Che dire invece della normativa orientale che attiene al soggetto del sacramento, in cui si nota una differenziazione con la normativa cattolica? Può, in parole semplici, un ministro cattolico celebrare l'Unzione degli infermi se a richiederla è un fedele non cattolico orientale malato non gravemente? o colpito da una malattia temporanea e lieve²⁰?

La risposta tiene conto di due aspetti:

– da un lato, a norma del can. 11, i fedeli non cattolici orientali non sono tenuti alle leggi puramente ecclesiastiche; anzi, conseguentemente, si può affermare che sono tenuti alle leggi emanate dalle autorità ecclesiastiche orientali loro proprie. Se, come sembra, i gradi di gravità della malattia richiesti per il soggetto dell'Unzione degli infermi non sono di diritto divino²¹, si deve concludere che la richiesta di un fedele orientale non cattolico, nel contesto della *communicatio in sacris*, di ricevere l'Unzione degli infermi ancorché non in pericolo di morte è pienamente legittima;

– dall'altro lato, pur potendo il ministro cattolico venire incontro alla richiesta celebrando l'Unzione, non sarà tenuto ad acconsentire, se, secondo i principi generali e secondo verosimiglianza, il suo consenso sarà fonte di scandalo.

¹⁹ *L. cit.*.

²⁰ Escludo dall'esempio il caso della richiesta di Unzione degli infermi da parte di un fedele sano, in quanto più difficile (o almeno dubbio) mi pare in questo caso escludere che si tratti di una richiesta che vada contro il diritto divino o l'identità dello stesso sacramento.

La prassi dell'Unzione degli infermi a fedeli sani è perfettamente attestata e riconosciuta nelle Chiese Ortodosse: «I frutti di questo sacramento sono la guarigione dei malati e la remissione dei peccati. Data la sua duplice azione terapeutica, nella Chiesa ortodossa questo sacramento viene amministrato anche a persone che non soffrono di alcuna malattia e che si preparano a ricevere la santa eucaristia [...] L'unzione dei malati può essere ricevuta da tutti i battezzati e non solo dalle persone malate o in pericolo di morte» (COMMISSIONE TEOLOGICA MISTA ORTODOSSA-VECCHIOCATTOLICA, *Dichiarazione sulla dottrina sacramentale*, V.6.4/5 [Kavala 1987], in *Enchiridion Oecumenicum* III, p. 1163, nn. 2769-2770).

²¹ Può costituire riprova di questo la disparità normativa al riguardo del Codice di diritto canonico (can. 1004 § 1: «*in periculo incipit versari*») e del Codice dei canoni delle Chiese orientali (cf can. 738: «*quandocumque graviter aegrotant*»).

Un ministro cattolico è richiesto dell'Unzione degli infermi da un fedele non cattolico occidentale

Le condizioni richieste in questo caso sono molto onerose. Vediamole.

1°. «*Si sponte id petant*»: se lo richiedono spontaneamente. Cf la spiegazione sopra addotta.

2°. «*Rite sint dispositi*»: siano ben disposti. Cf la spiegazione sopra addotta.

3°. «*Qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant*»: non possano accedere al ministro della propria comunità. Anche qui vale quanto sopra commentato. Tuttavia il testo qui non menziona la impossibilità morale, quasi a voler rafforzare la configurazione della condizione apposta. Il peculiare caso di impossibilità che qui si ha è poi moltiplicato nel caso di un ministro proprio che, per ragioni proprie, non voglia amministrare l'Unzione degli infermi, non presente o non diffusa nella sua comunità ecclesiale.

4°. «*Dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent*»: purché manifestino circa i medesimi sacramenti la fede cattolica.

È una condizione molto impegnativa, che ha richiesto interpretazioni, le quali non sempre sono state omogenee.

Nel campo della Eucaristia l'allora Segretariato per l'unità dei cristiani ha dovuto specificare che

«questa fede non si limita soltanto all'affermazione della "presenza reale" nell'Eucaristia, ma implica la dottrina circa l'Eucaristia come insegna la Chiesa cattolica»²².

Il Codice dei canoni delle Chiese orientali però muta la formulazione del can. 844 § 4 usando un'espressione più blanda:

«*fidem manifestent fidei Ecclesiae Catholicae consentaneam* [= manifestino una fede consona alla fede della Chiesa cattolica]» (can. 671 § 4).

Nel caso dell'Unzione degli infermi si richiede almeno una fede che comprenda la sacramentalità (così come intesa dalla Chiesa cattolica) dell'Unzione e i principali effetti della medesima Unzione.

Ma qual è la fede delle comunità ecclesiali non cattoliche occidentali a questo riguardo?

²² Nota *Dopo la pubblicazione*, 17 ottobre 1973.

Anglicani

La cancellazione del rito dell'Unzione avviene solo nel 1552, a partire dal *Second Prayer Book*, dove il rito viene semplicemente o-messo.

Ben presto si manifestano tentativi di reintroduzione del rito nel secolo XVIII (1718 *Nonjuror's Liturgy*; 1734 *A Compleat Collection of Devotions*; 1747 *A Full, True and Comprehensive View of Christianity*) e nel secolo XIX (cf il movimento di Oxford).

La restaurazione del rito avvenne però nel nostro secolo attraverso l'incorporazione dell'Unzione degli infermi in alcuni rituali (*Prayer Book*) pubblicati per singole province della Comunione Anglicana (1928 *American*; 1929 *Scottish*; 1935 *Canterbury*; 1936 *York*; 1954 *South African*; 1962 *Canadian*).

Attualmente molte province possiedono un rito apposito per l'Unzione degli infermi in cui normalmente con la imposizione delle mani è prevista (a volte facoltativamente) l'Unzione con una formula di unzione²³.

Protestanti

In ambito protestante l'Unzione degli infermi è scomparsa sotto le critiche rivolte da Lutero e Calvino alla prassi sacramentale della Chiesa cattolica e in specie alla trasformazione dell'Unzione degli infermi in Unzione dei moribondi, come pure sotto la peculiare concentrazione sulla Parola, che ha privilegiato di fronte al malato un esame della propria fede o la domanda sul rapporto fra malattia e peccato²⁴.

Il recupero dell'Unzione degli infermi avviene nel mondo protestante più tardi che nell'ambito anglicano e con maggiori incertezze e lacune²⁵.

²³ Cf più analiticamente in R. KACZINSKI, *Feier der Krankensalbung*, cit., pp. 323-330. Cf pure W.CH. GUMMER, *Anointing of the Sick in the Church of England*, in *Worship* 45 (1971) 262-272.

²⁴ Cf H. VORGRIMLER, *Krankensalbung*, in *Theologische Realenzyklopädie* XIX, Berlin-New York 1990, 667; CH. GRETHLEIN, *Andere Handlungen (Benediktionen und Krankensalbung)*, in *Handbuch der Liturgie. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche*, edd. H.-CH. Schmidt-Lauber - K.-H. Bieritz, Leipzig-Göttingen 1995, p. 450; H.-CH. PIPER, *Krankenseelsorge*, in *Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopädie*, II, Göttingen 1989, 1547.

²⁵ È significativa, al riguardo, l'assenza nell'*Evangelisches Kirchenlexikon* della voce *Krankensalbung* (Unzione degli infermi). Della medesima Unzione v'è solo un rimando nella voce *Krankenseelsorge* (Pastorale degli Infermi) a *Salbung* (Unzione), dove, fra le varie unzioni, quella degli infermi ottiene solo un paio di righe. Una notevole distanza si può constatare anche nella Dichiarazione concordata *Vivere e morire santamente* (1989), II, 3, del Gruppo di dialogo fra cattolici e metodisti uniti negli USA, in *Enchiridion Oecumenicum* IV. Dialoghi locali 1988-1994, Bologna 1996, p. 1273, nn. 3382-3383.

La prima a innovare è la *Michaelsbruderschaft* che nel 1949 propone in appendice al *Testo per la pastorale dei malati e dei moribondi* un rito per l'Unzione degli infermi.

Nelle comunità ecclesiali luterane si fa contemporaneamente largo la convinzione di aver "dimenticato" nella propria liturgia una funzione fondamentale della Chiesa, avendo ommesso l'Unzione degli infermi²⁶.

In Germania appare così nel 1958 un'appendice al *Manuale per il servizio pastorale* in cui si tratta dell'Unzione degli infermi. Scompare però nell'edizione seguente del 1966.

Negli Stati Uniti e Canada la restaurazione del rito risale al 1979.

Riappare in Germania il rito a opera di alcune comunità ecclesiali luterane (1986 *Nordelbische Kirche*) e poi nel recente progetto di un nuovo *Testo per la pastorale dei malati* (1992).

Un'analoga tendenza può rilevarsi anche in altre comunità ecclesiali²⁷.

Ai fini della convergenza sulla fede cattolica richiesta per la *communicatio in sacris* dal can. 844 § 4 non basta comunque che nelle (o almeno in alcune) comunità ecclesiali non cattoliche occidentali in questo secolo si sia andato riscoprendo il ruolo e il rito dell'Unzione all'interno della visita e della pastorale degli infermi. È una prassi ancora troppo poco diffusa (almeno in modo omogeneo) e troppo poco contestualizzata in ambito sacramentale per poter presumere nel fedele non cattolico occidentale una fede (anche solo) simile a quella della Chiesa cattolica²⁸.

Certo basta però per rendere del tutto possibile che un fedele non cattolico occidentale richieda l'Unzione degli infermi.

Ancorché questa condizione appaia imprescindibile, si deve far accenno al caso in cui tale condizione appaia inattuabile o impossibi-

²⁶ Sullo stato del dialogo cattolico luterano circa l'Unzione degli infermi cf COMMISSIONE CONGIUNTA CATTOLICA ROMANA - EVANGELICA LUTERANA, Documento *L'unità davanti a noi*, a conclusione dei lavori 1984, in *Enchiridion Oecumenicum* I. Dialoghi internazionali 1931-1984, Bologna 1986, pp. 794-795, n. 1631; GRUPPO DI LAVORO BILATERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA E DELLA CHIESA UNITA EVANGELICA LUTERANA DI GERMANIA, *Comunione ecclesiale nella Parola e nel sacramento* (1984), in *ibid.*, II. Dialoghi locali 1965-1987, Bologna 1988, pp. 625-626, n. 1387.

²⁷ Cf, in termini più analitici, R. KACZYNSKI, *Feier der Krankensalbung*, cit., pp. 331-338.

²⁸ «We recognize that this does not represent widespread or universal practice, and that it leaves unanswered and indeed untouched the theological question of the value of this rite in non-Roman communions of the West» (F.R. McMANUS, *The Sacrament of Anointing: ecumenical Considerations*, in *Miscellanea liturgica in onore di Sua Eminenza il Cardinale Giacomo Lercaro*, II, Roma 1967, p. 834).

le, sia fisicamente sia moralmente, vuoi perché l'infermo si trova *in articulo mortis* vuoi perché l'infermo è incosciente vuoi perché l'infermo non può essere scosso in un momento tanto delicato nella sua buona fede.

Si dovrà per questo rifiutare l'Unzione degli infermi?

Alcune pronunce dell'allora Santo Ufficio su materie analoghe²⁹, come pure le opinioni più diffuse fra gli autori più provati sempre su materie analoghe³⁰, fanno propendere per l'amministrazione di questo sacramento per fedeli non cattolici occidentali alla sola condizione che si trovino in stato di incoscienza³¹ o *in articulo mortis*³² oppure che anche solo implicitamente abbiano manifestato la fede cattolica richiesta per quel sacramento³³.

Le ragioni interpretative di tale apertura sono principalmente le seguenti:

– da un lato il fatto che la normativa canonica (sulla *communicatio in sacris*, per esempio) recensita nel Codice non attiene al caso specifico di pericolo di morte, per il quale essa dev'essere integrata con altri principi giuridici. E su questo concordano i commentatori di entrambi i Codici;

– dall'altro lato non sembra verosimile che la normativa canonica postconciliare, con le sue aperture e innovazioni, in realtà in questo specifico caso risulti più rigida e severa di quella preconciliare.

²⁹ La problematica allora verteva sulla verifica della previa *reiectio* degli errori e sulla conseguente riconciliazione con la Chiesa (cf can. 731 § 2 del Codice del 1917). Per un primo esame degli interventi del Santo Ufficio cf L.L. McREAVY, *Ministering to dying non-catholics*, in *Clergy Review* 40 (1955) 80-81, note 1-4.

³⁰ Cf *ibid.*, pp. 81-87. L'Autore nella parte finale del suo lavoro delinea a mo' di conclusioni pratiche le seguenti proposizioni probabili: «*All three sacraments, Baptism, Penance and Extreme Unction, may be given conditionally to the unconscious, whatever their previous dispositions may have been, provided always that scandal can be avoided [...] With the same stipulation as to scandal, all three sacraments may be conditionally given even to the conscious, provided that they can be induced to embrace the true faith at least implicitly, or, if this cannot be attempted without danger of fruitlessly disturbing their good faith to the peril of their souls, provided they appear to be in good faith, sorry for their sins, and anxious to do whatever God requires of them*» (*ibid.*, pp. 87-88). Una posizione simile assume lo stesso F.M. CAPPELLO nell'ultima edizione del suo *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis II. De Poenitentia*, Torino 1967⁷, pp. 156-157, n. 195.

³¹ Supposta la richiesta anche solo implicita del sacramento, chi si trovi in stato di incoscienza e in pericolo di morte non può emettere una professione di fede cattolica circa il sacramento dell'Unzione degli infermi. L'impossibilità nel caso esime dall'obbligo.

³² Supposta nel caso la richiesta anche solo implicita del sacramento dell'Unzione, non si dà tempo e modo di richiedere e ottenere una professione di fede cattolica circa il sacramento dell'Unzione.

³³ Supposta la richiesta del sacramento dell'Unzione, può essere moralmente impossibile, per le circostanze in cui il soggetto si trova, chiedere e ottenere una professione esplicita di fede circa il sacramento dell'Unzione: sarebbe sufficiente qui un qualche segno, anche precedentemente posto, di vicinanza o adesione alla Chiesa cattolica.

La celebrazione *sub condicione* del sacramento della Unzione degli infermi nei casi qui elencati potrebbe essere giustificata solo nel caso in cui si voglia evitare lo scandalo.

5°. «*Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesiani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas*»: se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza episcopale, urga altra grave necessità.

Sembra a prima vista una condizione non operante nel caso dell'Unzione degli infermi. Infatti il soggetto dell'Unzione si qualifica proprio per lo stato di pericolo di morte in cui si trova e pertanto chiederà l'Unzione a un ministro cattolico solo appunto in pericolo di morte³⁴.

Può invece operare tale disposizione in forma indiretta laddove l'Unzione degli infermi in alcune prassi sia sganciata dal pericolo di morte e collegata *simpliciter* o in senso lato alla malattia, ancorché non grave. Questa condizione confermerebbe in ogni caso la legittimità della richiesta solo in pericolo di morte, recidendo ogni ulteriore possibilità di interpretazione.

Conclusione

L'Unzione degli infermi in ambito ecumenico è un caso emblematico di quanto possa la progressiva convergenza dottrinale, normativa, liturgica e pratica delle Chiese o comunità ecclesiali per una celebrazione comune dei sacramenti.

Certo oggi la celebrazione comune è riservata ai casi di necessità o vera utilità spirituale del singolo fedele. Non sarà certo questa la strada per cui passerà un vero cammino ecumenico.

Certo può costituire un ulteriore stimolo a quella convergenza dottrinale, normativa, liturgica e pratica reciproca, da cui potrà scaturire una nuova strada ecumenica.

G. PAOLO MONTINI
Via Bollani, 20
Brescia

³⁴ Non si può certo affermare che, siccome nel caso è richiesto due volte il pericolo di morte (per il soggetto del sacramento e per la *communicatio in sacris*), questa condizione, contro il suo stesso tenore verbale, limiti l'accesso all'Unzione degli infermi solo nei casi più urgenti o per coloro che si trovano *in articulo mortis*.